

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 2 ottobre 2003, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei  
deputati:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con-

formità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 122.100 euro per l'anno 2003, di 117.310 euro per l'anno 2004 e di 122.100 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE